

Circolari

Circolare n. 66499 del 18 novembre 2005 - Sollevamento cassoni

CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE N. 66499 DEL 16 DICEMBRE 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2005) - CASSONI E CONTENITORI METALLICI DESTINATI AD ESSERE SOLLEVATI CON APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MEDIANTE APPOSITI OCCHIELLI - CHIARIMENTI SUL REGIME GIURIDICO APPLICABILE.

Il provvedimento chiarisce alcuni aspetti in merito all'applicazione della direttiva 89/392/CE. In particolare i cassoni e i contenitori metallici, destinati ad essere sollevati con appositi apparecchi di sollevamento mediante appositi occhielli sugli stessi ricavati o riportati non rientrano nella definizione di «accessori di sollevamento». Pertanto per i fabbricanti di detti prodotti non è richiesto il rispetto delle disposizioni della citata direttiva Macchine (fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità, marcatura CE, ecc.). Tuttavia ciò non esime il produttore dall'obbligo di fornire all'utilizzatore «le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze».

Dalla CE

Direttiva 2005/55/CE del 28 settembre 2005 - Emissione inquinanti gassosi

DIRETTIVA 2005/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 28 SETTEMBRE 2005 (GUCE L 275 del 20 OTTOBRE 2005) CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AI PROVVEDI-

MENTI DA PRENDERE CONTRO L'EMISSIONE DI INQUINANTI GASSOSI E DI PARTICOLATO PRODOTTI DAI MOTORI AD ACCENSIONE SPONTANEA DESTINATI ALLA PROPULSIONE DI VEICOLI E CONTRO L'EMISSIONE DI INQUINANTI GASSOSI PRODOTTI DAI MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA ALIMENTATI CON GAS NATURALE O CON GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO DESTINATI ALLA PROPULSIONE DI VEICOLI.

Il provvedimento persegue il fine del miglioramento della qualità dell'aria, predisponendo i criteri per la riduzione delle emissioni gassose e del particolato (quali monossido di carbonio, idrocarburi e altri inquinanti).

Direttiva 2005/59/CE del 26 ottobre 2005 - Sostanze e preparati pericolosi

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO UE DEL 26 OTTOBRE 2005 (GUCE L 309 DEL 25 NOVEMBRE 2005) CHE MODIFICA PER LA 28A VOLTA LA DIRETTIVA 76/769/CEE DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE RESTRIZIONI IN MATERIA DI IMMISSIONE SUL MERCATO E DI USO DI TALUNE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI (TOLUENE E TRICLOROBENZENE)

Il provvedimento modifica l'allegato I della direttiva 76/769/CE.

Direttiva 2005/78/CE del 14 novembre 2005 - Emissione inquinanti gassosi

DIRETTIVA 2005/78/CE DELLA COMMISSIONE DEL 14 NOVEMBRE 2005 (GUCE L 313 DEL 29 NOVEMBRE 2005) CHE ATTUA LA DIRETTIVA 2005/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE CONTRO L'EMISSIONE DI

INQUINANTI GASSOSI E DI PARTICOLATO PRODOTTI DAI MOTORI AD ACCENSIONE SPONTANEA DESTINATI ALLA PROPULSIONE DI VEICOLI E CONTRO L'EMISSIONE DI INQUINANTI GASSOSI PRODOTTI DAI MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA ALIMENTATI CON GAS NATURALE O CON GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO DESTINATI ALLA PROPULSIONE DI VEICOLI E NE MODIFICA GLI ALLEGATI I, II, III, IV E VI.

Il provvedimento attua la direttiva 2005/55/CE e modifica gli allegati I, II, III e IV dello stesso provvedimento.

Direttiva 2005/83/CE del 23 novembre 2005 - Perturbazioni radioelettriche nei veicoli a motore

DIRETTIVA 2005/83/CE DELLA COMMISSIONE UE DEL 23 NOVEMBRE 2005 (GUCE L 305 DEL 24 NOVEMBRE 2005) CHE MODIFICA, PER ADEGUARLI AL PROGRESSO TECNICO, GLI ALLEGATI I, VI, VII, VIII, IX E X DELLA DIRETTIVA 72/245/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE PERTURBAZIONI RADIOELETTICHE (COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA) DEI VEICOLI A MOTORE.

Il provvedimento aggiorna al progresso tecnico gli allegati della precedente direttiva 72/245/CEE relativa alle perturbazioni radioelettriche dei veicoli a motore.

Direttiva 2005/84/CE del 14 dicembre 2005 - Sostanze e preparati pericolosi

DIRETTIVA 2005/84/CE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO UE DEL 14 DICEMBRE 2005 (GUCE L 344 DEL 27 DICEMBRE 2005) CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE RESTRIZIONI IN MATERIA DI IMMISSIONE SUL MERCATO E DI USO DI TALUNE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI (FTALATI NEI GIOCATTOLI E NEGLI ARTICOLI DI PUERICULTURA).

La direttiva riesamina le misure previste dalla direttiva 76/769/CEE, come modificata dalla presente direttiva, alla luce di nuovi dati scientifici riguardanti le sostanze descritte nell'allegato della presente direttiva e loro sostituti e, se del caso, dette misure sono modificate conseguentemente. ■

Direttiva 2005/88/CE del 14 dicembre 2005 - Emissione acustica ambientale

DIRETTIVA 2005/88/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO UE DEL 14 DICEMBRE 2005 (GUCE L 344 DEL 27 DICEMBRE 2005) CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/14/CE SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI CONCERNENTI L'EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL'APERTO

Il provvedimento modifica la Direttiva 2000/14/CE sostituendo la tabella dell'art. 12 con quella riportata nella presente direttiva.

Viene modificato inoltre l'art. 20 della direttiva 2000/14/CE ■

Giurisprudenza

Sentenza n. 22899 - Responsabilità del Sindaco - Funzionari dotati di ampi poteri.

CASSAZIONE III PENALE (Sentenza n. 22899 del 17 giugno 2005). Comune - Sindaco non responsabile.

Non può essere ritenuto responsabile di violazione delle norme di sicurezza, salute e igiene del lavoro il Sindaco che nell'ambito di un comune non rappresenta il ruolo di datore di lavoro, qualora la Giunta comunale attribuisca i poteri di spesa, organizzazione delle risorse umane e di controllo a più funzionari dipendenti comunali (dirigenti). Pertanto la Corte afferma che non si può ascrivere in ogni caso al Sindaco ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche, quando esse non si riferiscono a negligenze a lui imputabili, addebitabili ai vertici dell'ente e quando esista un apposito dirigente deputato alla vigilanza e al controllo ed espressamente individuato dalla Giunta comunale quale datore di lavoro ai sensi del d.Lgs 626/94. ■

Sentenza n. 33288 - Squadra antincendio - Designazione e formazione

CASSAZIONE SEZIONE III PENALE (sentenza n. 33288 del 13 settembre 2005). Obbligo di designazione lavoratori incaricati alla squadra antincendio e formazione.

L'amministratore delegato di una S.p.A. (datore di lavoro) commette reato di cui all'art. 12, c. 1, lett. b) del D.Lgs 626/94, "perché non aveva provveduto a nominare la squadra antincendio" osservò al riguardo il tribunale che il documento che conteneva l'indicazione del gruppo di primo intervento non costituiva adempimento all'obbligo in questione perché non erano indicati i compiti dei soggetti in esso menzionati nel caso si fosse verificata una delle situazioni di cui all'art. 4, c. 5 lett. a) e q) del D.Lgs 626/94 e quindi si trattava di una nomina formale, anche perché non era provato che ai soggetti incaricati fosse stata comunicata la loro designazione.

Inoltre non vi era stata alcuna formazione e preparazione dei soggetti incaricati e tantomeno erano stati individuati e precisati gli incarichi e i compiti da svolgere in caso di pericolo. ■

Sentenza n. 37408 - Sicurezza delle macchine

CASSAZIONE SEZIONE III PENALE (sentenza n. 37408 del 14 ottobre 2005). Sicurezza delle macchine - Norme di prevenzione infortuni del DPR 547/55 e D.LGS 626/94.

Il costruttore di macchine viene condannato per lesione personale colposa per il reato di cui all'art. 68 del DPR 547/55. Le ragioni della colpa erano state individuate nel fatto che l'apparecchio non fosse dotato di adeguata protezione e di idoneo dispositivo di sicurezza (art. 68 DPR 547/55). Il richiamo alla normativa di cui al DPR 459/96 (Direttiva macchine) non è pertinente alla materia oggetto del presente capo d'imputazione in quanto tale decreto è successivo all'anno di costruzione della macchina e all'epoca dei fatti, ma in ogni caso viene evidenziato che il DPR 547/55 visto che l'imputato dichiarava di avere realizzato comunque macchine conformi alla Direttiva Macchine. Pertanto il dettato normativo attuale non comporta non venir meno della precedente normativa (DPR 547/55) ma bensì ha funzione integrativa, rimanendo valide regole generali di prevenzione già esistenti. ■

Legislazione

D.M. 15 settembre 2005 - Nuova regola tecnica di prevenzione incendi

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 15 SETTEMBRE 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005) - APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER I VANI DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO UBICATI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI.

Il provvedimento dispone una nuova regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I vani degli impianti di sollevamento di cui all'art. 1, devono essere realizzati in modo da:

- minimizzare le cause d'incendio;
- limitare danni alle persone ed alle cose;
- limitare danni all'edificio ed ai locali serviti;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

La regola tecnica allegata al decreto indica le specifiche tecniche di esecuzione.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia e sostituite dall'allegata regola tecnica. ■

D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 - Direttiva 2003/105/CE relativa al pericolo di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose

DECRETO LEGISLATIVO DEL 21 SETTEMBRE 2005 (Supplemento Ordinario n. 189 alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2005) - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/105/CE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 96/82/CE, SUL CONTROLLO DEI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE.

Il provvedimento modifica ed integra il D. Lgs. n. 334 del 17/08/1999. Tra le variazioni più importanti si evidenzia la completa sostituzione dell'Allegato I del D.Lgs. n. 334/99 con il nuovo Allegato A, elenco delle sostanze pericolose. ■

D.M. 21 settembre 2005 - Direttiva 2005/13/CE relativa all'emissione di inquinanti prodotti da motori per propulsione

DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 21 SETTEMBRE 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005) - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2005/13/CE DELLA COMMISSIONE DEL 21 FEBBRAIO 2005, RECANTE MODIFICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'EMISSIONE DI INQUINANTI GASSOSI E ARTICOLATO INQUINANTE PRODOTTI DAI MOTORI DESTINATI ALLA PROPULSIONE DEI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI E RECANTE MODIFICAZIONE DELL'ALLEGA-

TO I DELLA DIRETTIVA 2003/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'OMOLOGAZIONE DEI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI.

Il provvedimento recepisce la Direttiva 2005/13/CE riportante le modifiche degli art. 1, 3, 4 della Direttiva 2000/25/CE, le modifiche degli allegati I, II, III e aggiungendo l'allegato IV della direttiva 2003/37/CE, in merito all'emissione in atmosfera di inquinanti gassosi e particolato inquinante per l'omologazione CE dei trattori agricoli e forestali. ■

D.M. 22 settembre 2005 - Abilitazione per l'impiego di gas tossici

DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 22 SETTEMBRE 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2005) - REVISIONE DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE PER L'IMPIEGO DI GAS TOSSICI RILASCIATE O REVISIONATE NEL PERIODO 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2001.

Il provvedimento dispone la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2001. ■

D.M. 23 settembre 2005 - Trasporto merci pericolose su strada (ADR)

DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 23 SETTEMBRE 2005 (Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005) - PUBBLICAZIONE DELLA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA DEL TESTO CONSOLIDATO DELLA VERSIONE 2005 DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ALLEGATI A E B DELL'ACCORDO EUROPEO SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR), DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2 AGOSTO 2005 IN MATERIA DI TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA.

Il decreto, ai sensi dell'art. 1, c. 3 del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2005, dispone in allegato la traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2005 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR). ■

D.M. 5 ottobre 2005 - Autorizzazione di attuazione della direttiva 94/9/CE (ATEX)

DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 5 OTTOBRE 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005) - ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, ALLA SOCIETA' ICEPI - ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI

INDUSTRIALI S.R.L., AD ESPLETARE LE PROCEDURE DI CONFORMITA', PREVISTE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MARZO 1998, N. 126, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/9/CE, CONCERNENTE IL RIAVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI, RELATIVE AGLI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA.

Il provvedimento autorizza la suddetta società a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità alla Direttiva 94/9/CE (Atex) per:

- **Gruppo di apparecchi II, categoria 1:** Apparecchi elettrici; Sistemi di protezione;
- **Gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3:** Apparecchi elettrici con modi di protezione «d», «tD»; Motori a combustione interna; Sistemi di protezione.
- **Gruppo di apparecchi I, categorie M1 ed M2:** Apparecchi elettrici; Apparecchi non elettrici; Motori a combustione interna; Dispositivi di sicurezza; Sistemi di protezione. ■

D.M. 12 ottobre 2005 - Formazione professionale - Trasporto merci pericolose

DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 12 OTTOBRE 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2005) - MODIFICA AL DECRETO 10 GIUGNO 2004, RECANTE: «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/86/CE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, CHE ADEGUA AL PROGRESSO TECNICO LA DIRETTIVA 94/55/CE IN MATERIA DI TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE».

Il decreto abroga i punti 5-quinquies e 5-sexies del comma 6 dell'art. 1 del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 giugno 2004, al fine di semplificare le procedure per il conseguimento del certificato di formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada. ■

D.M. 18 ottobre 2005 - Immissione sul mercato di prodotti contenenti Nickel

DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 18 OTTOBRE 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2005) - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/96/CE, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 76/769/CEE RELATIVA ALLE RESTRIZIONI IN MATERIA DI IMMISSIONE SUL MERCATO E DI USO DI TALUNE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI (NICKEL).

Il provvedimento modifica l'allegato del D.P.R. del 10 settembre 1982, n. 904 (già

modificato da D.M. 17/10/03), alla voce 40 - Nickel, sostituendo il punto 1 relativo al divieto di utilizzo di nickel «in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano» a meno che non venga superato il tasso di cessione del nickel (limite di migrazione). ■

D.M. 21 ottobre 2005 - Inquinamento motori diesel

DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 21 OTTOBRE 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2005) - REPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2005/21/CE DELLA COMMISSIONE DEL 7 MARZO 2005 CHE ADEGUA AL PROGRESSO TECNICO LA DIRETTIVA 72/306/CE DEL CONSIGLIO PER IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE MISURE DA ADOTTARE CONTRO L'INQUINAMENTO PRODOTTO DAI MOTORI DIESEL DESTINATI ALLA PROPULSIONE DEI VEICOLI.

Il provvedimento modifica gli allegati al D.M. del 05/08/74, di recepimento della direttiva 72/306/CE relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli e successive modificazioni.

Inoltre sono introdotte modifiche sull'omologazione CE conformemente all'art 4, c. 1 del D.M. 08/05/95. ■

D.M. 26 ottobre 2005 - Sicurezza impianti ascensore

DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 26 OTTOBRE 2005 (GAZZETTA UFFICIALE n. 265 del 14 NOVEMBRE 2005) - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE INSTALLATI NEGLI EDIFICI CIVILI PRECEDENTEMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA 95/16/CE.

Il decreto all'art. 1 introduce nuove disposizioni ai fini della sicurezza degli ascensori rientranti nella definizione dell'art. 1 e 2 del regolamento di cui al D.P.R. n. 162 del 30/04/99. Gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25/06/99 sono adeguati alla Norma UNI EN 081-80. Sono fatte salve le disposizioni previste dal D.P.R. n.380/01.

Inoltre l'art. 2 indica le modalità di adeguamento in seguito alla prima verifica periodica dell'impianto. ■

D.M. n. 269 del 17 novembre 2005 - Rifiuti pericolosi provenienti dalle navi

DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE e con IL MINISTRO DELLA SALUTE N. 269 DEL 17 NOVEMBRE 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005) - REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI ARTICOLI 31 E 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22, RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI PROVENIENTI DALLE NAVI, CHE È POSSIBILE AMMETTERE ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE.

Il presente regolamento all'art. 1, disciplina, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le procedure semplificate per le attività di recupero dei seguenti rifiuti pericolosi:

- a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi);
- b) residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla Convenzione Marpol;
- c) acque di sentina delle navi.

I soggetti che effettuano o che intendono effettuare le attività di recupero dei rifiuti di cui all'art. 1, negli impianti di cui all'art. 1, comma 2, trasmettono alla provincia competente per territorio, la comunicazione di inizio attività.

D.M. 18 novembre 2005 - Trasporto merci pericolose su navi mercantili

DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 18 NOVEMBRE 2005 (GAZZETTA UFFICIALE n. 285 del 7 DICEMBRE 2005) - NORME INTEGRATIVE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SULLE NAVI MERCANTILI IN VIAGGI NAZIONALI. (DECRETO N. 1105/05).

Il provvedimento, al fine di consentire il regolare svolgimento dei traffici, emana norme equivalenti a quelle che attualmente disciplinano il trasporto marittimo di merci pericolose a bordo delle navi che effettuano navigazioni nazionali.

D.L. n. 273 del 30 dicembre 2005 - Proroghe scadenze

DECRETO LEGGE N. 273 DEL 30 DICEMBRE 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005) - DEFINIZIONE E PROROGA DEI TERMINI, NONCHÉ CONSEGUENTI DISPOSIZIONI URGENTI.

Il provvedimento indica numerose proroghe tra cui:

- Proroga al 30/06/06 per l'adeguamento delle disposizioni di prevenzione incendi delle attività ricettive con oltre 25 posti letto;

- Proroghe all'obbligo di equipaggiare alcuni tipi di veicoli con strisce retroflettenti.

Comunicato n. 297 del 22 dicembre 2005 - Ritiro dal mercato di un modello di macchina per imbottitura

COMUNICATO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE N. 297 DEL 22 DICEMBRE 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2005) - RITIRO DAL MERCATO E DIVIETO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ADOTTATO NEI CONFRONTI DI UN MODELLO DI MACCHINA PER IMBOTTITURA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 98/37/CE.

Tenuto conto che è risultata non conforme alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE, il provvedimento adotta la misura di proibizione per un modello di macchina per imbottitura.

Vengono riscontrate non conformità relative a un grave rischio di danno per l'operatore derivante dal contatto con gli elementi mobili situati sulla parte anteriore e posteriore dell'unità di imbottitura e un grave rischio di sordità in caso di esposizione.

Dalle Regioni

Regione Valle d'Aosta - Legge del 4 novembre 2005 n. 25 - Stazioni radioelettriche

REGIONE VALLE D'AOSTA - LEGGE DEL 4 NOVEMBRE 2005 N. 25 (Bollettino n. 48 del 23 novembre 2005) - DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE, LA LOCALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTICHE E DI STRUTTURE DI RADIOTELECOMUNICAZIONI. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11 (NORMATIVA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE D'AOSTA), E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2000, N. 31.

Il provvedimento, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), disciplina l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse.

La presente legge definisce inoltre le azioni di risanamento delle stazioni radioelettriche già esistenti, assicurando che l'esercizio delle stazioni radioelettriche, autorizzate ai sensi della presente

legge, si svolga nel rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa statale vigente.

Regione Sardegna - Legge del 16 dicembre 2005 n. 22 - Protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica amianto

REGIONE SARDEGNA - LEGGE DEL 16 DICEMBRE 2005 N. 22 (Bollettino n. 39 del 29 dicembre 2005) - NORME PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE, DECONTAMINAZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA DELL'AMBIENTE AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO.

La Regione Sardegna, al fine di dare attuazione all'attività pianificatoria di cui all'articolo 10 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, disciplina le modalità e le procedure per l'adozione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.